



I. COSTITUZIONE, FINALITÀ E DURATA

1. DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata "GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA" in sigla "GBC Italia".

2. SEDE

L'Associazione ha sede in Provincia di Trento nel comune di Rovereto.

Il trasferimento della sede in Comune diverso, comunque sempre in Provincia di Trento, compete agli Associati riuniti in assemblea. Il domicilio degli Associati, per ogni rapporto con l'Associazione, è quello indicato nel libro soci.

3. DURATA

La durata dell'Associazione è fissata al 31.12.2060, salva proroga per delibera dell'Assemblea degli Associati e salvo scioglimento a sensi di legge o di statuto ovvero per delibera dell'Assemblea degli Associati.

4. SCOPO

GBC Italia, un'associazione senza fini di lucro, autonoma e apolitica si distingue per la sua missione di promuovere la sostenibilità nel settore immobiliare e delle costruzioni. Essa opera nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione Italiana.

L'associazione descritta ha un ruolo cruciale nella promozione della sostenibilità nel settore immobiliare e delle costruzioni, con un forte impegno verso il miglioramento del benessere umano e la tutela dell'ambiente. La sua missione si fonda su diversi obiettivi e attività, che includono:

Sviluppo di strumenti per l'edilizia sostenibile: l'associazione si dedica all'elaborazione e gestione di sistemi di valutazione e classificazione degli edifici, che siano ispirati alla sostenibilità ambientale. Questi sistemi permettono di valutare le prestazioni ecologiche delle costruzioni, fornendo linee guida per migliorare la progettazione e gestione degli edifici.

Certificazione della sostenibilità ambientale: l'associazione è coinvolta nella gestione dei processi di certificazione ambientale per le costruzioni in Italia, fornendo un riconoscimento ufficiale agli edifici che rispettano criteri di sostenibilità.

Diffusione della cultura della sostenibilità: attraverso attività comunicative, informative e formative, l'associazione promuove la consapevolezza e l'adozione di pratiche sostenibili nel settore delle costruzioni. Questa diffusione avviene anche attraverso la promozione di eventi, pubblicazioni e campagne educative.

Formazione e sviluppo delle competenze: l'associazione promuove corsi di formazione e programmi di aggiornamento professionale per sviluppare le competenze tecniche necessarie per progettare, costruire e gestire edifici sostenibili.

Ricerca e innovazione: l'associazione è impegnata in attività di ricerca e sperimentazione per far avanzare le conoscenze nel campo della sostenibilità e dell'edilizia.

Collaborazioni e partnership: l'associazione stabilisce collaborazioni con enti pubblici, privati e altre organizzazioni nazionali e internazionali per promuovere lo sviluppo di politiche e pratiche sostenibili.



Partecipazione a progetti e iniziative nazionali e internazionali: l'associazione partecipa attivamente a progetti volti allo sviluppo della ricerca e diffusione delle conoscenze in materia di sostenibilità nel settore edilizio, contribuendo al progresso globale in questo ambito.

Attività editoriali e di divulgazione: l'associazione può svolgere attività editoriali per pubblicare materiali informativi, ricerche e studi, e fornire servizi collegati alla sua missione di promuovere la sostenibilità.

Per raggiungere tali finalità e le ulteriori connesse e strumentali alle stesse e realizzare le attività necessarie o opportune per perseguirle l'Associazione potrà:

- a. instaurare e mantenere rapporti di collegamento, collaborazione e partnership con Enti, Istituzioni ed Amministrazioni, pubbliche e private, italiane ed estere, interessate allo studio ed allo sviluppo di tematiche afferenti al proprio ambito di operatività;
- b. svolgere attività editoriale e di comunicazione e fornire ogni altro tipo di servizio, anche a terzi, nell'ambito delle tematiche caratteristiche dell'Associazione anche con facoltà di depositare altri marchi e loghi;
- c. assumere partecipazioni o interessenze in Società, Enti o Associazioni costituite o costituenti aventi relazione con lo scopo sociale.
- d. L'Associazione può acquisire dai Soci di qualsiasi categoria e comparto che intendano contribuire al suo sviluppo, prestazioni, contributi e versamenti a fondo perduto, ovvero contrarre con loro finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza interessi, nel rispetto delle norme vigenti.
- e. Svolgere ulteriori attività accessorie e strumentali alle suddette sempreché coerenti con le finalità di Statuto.

L'associazione opera sulla base della ricerca del consenso; promuove comitati tecnici, fondazioni e l'associazionismo su tutto il territorio nazionale, favorendo la costituzione di sezioni territoriali; ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, sezioni, succursali, filiali ovunque lo creda.

II. SOCI

5. SOCI

I Soci si distinguono in:

Socio Promotore;

Soci Fondatori;

Soci Ordinari;

Soci Aderenti;

Soci Onorari;

o Socio Promotore: è solo la Società Consortile Distretto Tecnologico Trentino S.C.A.R.L., Società Benefit con sede in Rovereto. Ha diritto di voto.

o Soci Fondatori: sono i soggetti che hanno espresso la loro adesione al momento della costituzione della Associazione. Hanno diritto di voto.

o I Soci Ordinari: sono i soci effettivi dell'Associazione. Hanno diritto di voto.

o I Soci Aderenti: sono le persone fisiche individuate come professionisti individuali e studenti. Non hanno diritto di voto.



o I Soci Onorari: sono soggetti pubblici nominati dall'Assemblea. Non hanno diritto di voto e sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

Possono aderire all'Associazione come Soci Ordinari, nelle diverse categorie associative, i seguenti enti che condividano le finalità e le regole di GBC Italia:

- Società di capitali, consortili, di persone e cooperative;
- I consorzi fra imprese ed altri enti consortili
- Studi professionali in forma associata, imprenditori individuali;
- Enti pubblici e privati, fondazioni e associazioni, con o senza personalità giuridica.

Possono aderire come Soci Aderenti le persone fisiche, specificamente individuate come professionisti e studenti, che condividano le finalità e le regole di GBC Italia. Il CdI stabilisce i criteri specifici di appartenenza alla categoria dei Soci Aderenti.

Possono essere nominati Soci Onorari i Ministeri, altri Enti Pubblici o Istituzioni che, per le loro competenze, conferiscano particolare prestigio all'Associazione con la loro adesione.

Tutti i soggetti sopra indicati, ad eccezione dei Soci Aderenti per quanto riguarda gli studenti, devono operare direttamente o indirettamente nel settore immobiliare o delle costruzioni, oppure ricoprire un ruolo che consenta loro di influire su tali settori.

I soci con diritto di voto verranno classificati nei seguenti comparti:

1. Società di sviluppo immobiliare e imprese di costruzione;
2. General Contractor e società di engineering;
3. Produttori di sistemi, materiali, impianti e fornitori di servizi nel settore dell'edilizia;
4. Imprese commerciali direttamente o indirettamente fornitrici della filiera edilizia e società operanti nel settore delle manifestazioni fieristiche;
5. Università, Enti e Agenzie di ricerca o formazione pubblici e privati;
6. Associazioni di categoria e professionali;
7. Amministrazioni pubbliche (nazionali, regionali, locali)
8. Organizzazioni sindacali, ambientaliste e organizzazioni no-profit,
9. Soggetti operanti nel settore della Finanza, Bancario e delle Assicurazioni;
10. Società professionali e Studi di professionisti associati
11. Servizi immobiliari
12. Utilities, Esco, soggetti operanti nell'ambito energetico

Il Consiglio di Indirizzo verifica con cadenza annuale il mantenimento dei requisiti necessari per l'appartenenza all'Associazione e aggiorna i comparti.



6. PROCEDURA DI AMMISSIONE

Gli interessati a far parte dell'Associazione devono inoltrare domanda scritta all'Associazione con l'indicazione degli elementi utili per la loro ammissione, La domanda scritta è costituita dalla modulistica di volta in volta indicata dall'Associazione.

L'istruttoria di iscrizione viene inoltrata al Comitato Esecutivo e al Presidente che, motivando la propria decisione, avvala l'ammissione oppure rimanda al Consiglio di Indirizzo la delibera di ammissione.

Il Consiglio di Indirizzo definisce il processo di istruttoria per l'ammissione, secondo procedure e documentazione che lo stesso provvederà a deliberare prevedendo tempi e modalità che favoriscano la celerità del processo.

7. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Diritti

I Soci indipendentemente dalla categoria di appartenenza, possono partecipare a tutte le attività ed eventi dell'Associazione.

I Soci aderenti potranno usufruire dei servizi offerti dall'Associazione determinati dal Consiglio di Indirizzo.

Il Socio Promotore, i Soci Fondatori e i Soci Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea.

Doveri

I Soci sono tenuti a:

- a) accettare e rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- b) conformarsi agli obiettivi statutari e agli eventuali regolamenti approvati dal Consiglio di Indirizzo;
- c) versare la quota di ammissione e la quota associativa annuale stabilite rispettivamente dall'Assemblea e del Consiglio di Indirizzo, con la possibilità di prevedere importi differenziati, anche in base alle dimensioni, per le diverse categorie di associati e per i diversi comparti. Eccezion fatta per i Soci Onorari.

8. RECESSO

I Soci possono recedere dall'Associazione in qualsiasi momento comunicando la propria decisione per iscritto al Consiglio di Indirizzo tramite lettera raccomandata A.R. o PEC, rispettivamente agli indirizzi comunicati dall'Associazione.

Il recesso unilaterale del Socio dal rapporto associativo, indipendentemente dalla categoria e comparto, è efficace a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua comunicazione. Fino a quel momento, resta dovuta la quota associativa relativa all'anno solare in corso. Il recesso non esonera il Socio dagli obblighi di pagamento di eventuali somme dovute all'Associazione né dalle altre obbligazioni assunte verso di essa. I Soci receduti non hanno diritto di ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di quota di ammissione e di quota associativa annuale.

9. SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE

Il Comitato Esecutivo dichiara la sospensione di un Socio che risulti anche parzialmente inadempiente nel pagamento delle quote associative relative all'esercizio in corso entro i termini stabiliti dal CdI. La sospensione comporta l'immediata perdita di tutti i diritti associativi del Socio, il quale cessa di ricevere



servizi, informativa, convocazioni a Organi statutari di cui faccia eventualmente parte, compresa la partecipazione all'Assemblea, e inviti ad eventi fino al saldo dell'intero dovuto all'Associazione.

La sospensione cessa con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso.

Il Comitato Esecutivo dichiara la perdita della qualifica di Socio quando:

- o sia receduto dall'Associazione, con effetto dalla fine dell'anno solare in cui è stato comunicato il recesso
- o abbia cessato l'attività esercitata;
- o sia mutata sostanzialmente l'attività del Socio;
- o per mancato versamento della quota associativa annuale, che comunque resta dovuta;
- o per il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso del Socio al Collegio dei Probiviri che giudicherà il caso in via definitiva a norma e per gli effetti di cui all'art.20 del presente Statuto.

Il Socio a seguito della perdita della sua qualifica non ha diritto al rimborso delle somme versate a titolo di quota di ammissione ovvero a titolo di quota associativa annuale.

III. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10. ORGANI

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea, il Consiglio di Indirizzo, il Comitato Esecutivo, il Presidente dell'Associazione, il Comitato Scientifico, l'Organo di Controllo e, se costituito, il Collegio dei Probiviri.

11. ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che il Comitato Esecutivo, il Consiglio di Indirizzo o l'Organo di Controllo sottoporranno alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- b) la elezione del Consiglio di Indirizzo;
- c) la nomina dell'Organo di Controllo o Revisione dei conti e del suo presidente in caso di Collegio nonché dei membri supplenti;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) lo scioglimento dell'Associazione;
- f) la determinazione della quota di ammissione (potendosi prevedere misure differenziate per le diverse categorie di associati);
- g) la determinazione delle regole di permanenza nel Consiglio di Indirizzo e negli altri Organi Associativi.



12. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Comitato esecutivo almeno una volta all'anno, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

La convocazione può avvenire anche su motivata richiesta del Consiglio di Indirizzo o dell'Organo di controllo o di almeno il 10% degli Associati, e dovrà tenersi entro 30 giorni dalla richiesta. La convocazione avviene con avviso spedito almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che consenta la prova del ricevimento, fatto pervenire agli Associati al domicilio risultante dal libro degli Associati; nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che, su richiesta dell'Associato, risultino inseriti nel libro degli Associati. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta. L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipino tutti gli Associati, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, e nessuno si opponga motivatamente alla trattazione degli argomenti all'o.d.g.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente; in caso di loro assenza o impedimento l'Assemblea eleggerà il suo Presidente. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non Associato, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non Associati. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori ed accerta i risultati delle votazioni. E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed esprimere il voto anche con il supporto di strumenti informatici; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e se possibile, il segretario onde consentire la migliore stesura e la immediata sottoscrizione del relativo verbale. L'Assemblea può svolgersi, in prima e/o seconda convocazione, anche mediante espressione di voto tramite strumenti informatici o per corrispondenza. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Il Consiglio di Indirizzo può sottoporre all'Assemblea regolamenti volti a disciplinare l'espressione del voto tramite strumenti informatici o per corrispondenza.

13. ASSEMBLEA: DIRITTO DI VOTO E QUORUM

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Associati che risultino iscritti nel libro degli Associati e in regola con il pagamento delle quote associative, se dovute.

Ogni Associato che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un delegato (che può essere anche un altro Associato) mediante delega scritta da conservarsi a sensi di legge.

Un associato può essere portatore di una sola delega da parte di un altro associato, valida per la sola assemblea per la quale è stata concessa.

Ciascun Associato avente diritto di voto è portatore di un voto capitario.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno il 50% degli Associati e delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti.



In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia l'entità dei soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti purché rappresentativa di almeno il 10% degli aventi diritto al voto.

Per le deliberazioni di cui ai casi previsti all'art.11, lett. d) ed e), del presente Statuto, l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno il 50% degli Associati e delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno il 20% degli Associati e delibera a maggioranza dei 2/3 dei partecipanti.

Sia in prima che in seconda convocazione, nei casi previsti all'art. 11, lett. d) ed e) del presente Statuto, sarà necessario il voto favorevole del Socio Promotore.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

14. CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo viene nominato dall'Assemblea con le modalità sottoindicate e dura in carica tre anni. Più precisamente, la scadenza del Consiglio di Indirizzo è fatta coincidere con la data fissata per l'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

I componenti sono rieleggibili. Il Consiglio di Indirizzo può essere composto da un minimo di 10 a un massimo di 30 membri, favorendo una rappresentanza di almeno un 1/3 del genere meno rappresentato, anche nel rispetto delle differenze di genere e del principio di inclusione delle diversità.

Esso è composto da:

- o da due membri designati dal Socio promotore;
- o da due membri designati dai Soci Fondatori riuniti in separata assemblea;
- o gli altri membri, nel numero determinato dalla Assemblea e da essa individualmente eletti dal socio Promotore, dai Soci Fondatori e da tutti i soci Ordinari, con ampia e bilanciata rappresentanza sia dei comparti associativi di cui all'art. 5 che dei territori. I candidati sono proposti liberamente dai soci.

In qualsiasi caso di cessazione dalla carica di un consigliere espresso dall'Assemblea subentrerà il primo dei non eletti nel comparto o territorio di riferimento e, in mancanza, subentrerà il primo dei non eletti in assoluto, fatto salvo il diritto dell'assemblea di determinare diverso criterio su proposta del Consiglio di Indirizzo. Negli altri casi il Socio Promotore o i Soci Fondatori provvederanno alla sostituzione.

Il Consiglio di Indirizzo può designare fino a due membri in rappresentanza dei Soci Aderenti.

I componenti designati saranno individuati in base a criteri definiti dal Consiglio stesso e non saranno portatori del diritto di voto.

Partecipano inoltre al Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto:

- o il Presidente del Comitato Scientifico;
- o il Direttore Generale.

Tutti i membri del Consiglio di Indirizzo operano a titolo volontario e gratuito e non hanno diritto a remunerazione, fatto salvo un eventuale rimborso delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute per lo svolgimento e la partecipazione ad attività associative a cui sono stati incaricati, nonché quanto previsto dall'ultimo paragrafo all'art. 17 per i membri del comitato esecutivo.



Il Consiglio di Indirizzo nomina nel suo seno il Presidente dell'Associazione e eventualmente il Vice Presidente.

Il Consiglio di Indirizzo è responsabile della promozione e articolazione della missione dell'Associazione e dei suoi valori e a tal fine:

- a) definisce la strategia di implementazione della missione ed effettua il monitoraggio del lavoro svolto;
- b) nomina il Comitato Esecutivo, previa definizione del numero dei suoi componenti, ed eventualmente il Segretario Generale;
- c) definisce i regolamenti volti a disciplinare l'espressione del voto, anche tramite strumenti informatici o per corrispondenza;
- d) aggiorna i comparti a cui vengono attribuiti i Soci Ordinari tramite apposito regolamento;
- e) emana, se del caso, regolamenti interni al fine di disciplinare l'attività dell'Associazione;
- f) organizza la presenza sul territorio nazionale dell'associazione individuando le modalità, gli strumenti e le regole con cui si attua;
- g) definisce il processo di istruttoria per l'ammissione dei nuovi soci Ordinari, Aderenti e Onorari;
- h) determina la quota sociale annua potendosi prevedere quote differenziate per le diverse categorie e comparti o in funzione di altri criteri;
- i) istituisce uno o più comitati tecnico-scientifici e ne definisce struttura, articolazione, regolamento di funzionamento;
- l) istituisce Comitati specialistici a vocazione scientifica, tecnica o professionale e ne definisce regolamento di funzionamento, articolazione e struttura;
- m) ratifica ex-post le ammissioni dei nuovi Soci effettuate dall'Associazione;
- n) elabora e valida gli strumenti ed i regolamenti per lo sviluppo e l'implementazione di adeguate politiche atte a promuovere e attuare una cultura sulla Diversità, Equità ed Inclusione;
- o) elabora le proposte di variazione dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- p) provvede all'eventuale nomina del Collegio dei Probiviri e del suo presidente

15. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno tre volte all'anno, anche fuori della sede sociale quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, con avviso scritto, spedito almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. In caso di eccezionale urgenza può essere convocato telegraficamente o a mezzo posta elettronica con 24 ore (1 giorno) di preavviso.

Il Presidente o i membri che hanno richiesto la riunione possono invitare a partecipare alle riunioni, in qualità di consulenti senza diritto di voto, persone, anche estranee all'Associazione, quando queste abbiano particolare competenza sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e verbalizzate da un Segretario di volta in volta designato dal Consiglio stesso (che potrà essere individuato di volta in volta anche non associato). Il Segretario verbalizzante



può essere designato anche tra soggetti esterni dotati di adeguata e specifica competenza. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio su proposta del Presidente, salvo per le nomine delle cariche, che hanno luogo a scrutinio segreto se lo richiedano almeno tre membri.

16. PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione all'esterno, coordina tutti i suoi Organi statutari, propone l'indirizzo, controlla l'azione associativa esterna e interna e sovrintende la struttura. E' munito della legale rappresentanza, anche in giudizio, e viene nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i propri membri per un periodo di tre anni, scelto tra candidati che, per profilo e storia professionale, risultino adeguati alla missione dell'Associazione.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati, anche non consecutivi.

17. COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto, dal Presidente, dal Vice Presidente nominati dal Consiglio di Indirizzo tra i propri componenti, dal Segretario Generale se nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i propri componenti, e da uno a tre ulteriori membri nominati dal Consiglio di Indirizzo tra i propri componenti, favorendo una rappresentanza di almeno un 1/3 del genere meno rappresentato, anche nel rispetto delle differenze di genere e del principio di inclusione delle diversità.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, e in sua assenza dal Vicepresidente.

Partecipa inoltre al Comitato Esecutivo, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

Il Comitato Esecutivo resta in carica per un triennio ed i componenti sono rieleggibili per un numero massimo di tre mandati, con l'esclusione del Presidente per il quale il limite è fissato a due mandati. All'eventuale venir meno di uno o più componenti, il Consiglio di Indirizzo può provvedere alla loro sostituzione. La cessazione dei membri del comitato esecutivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dagli amministratori stessi), almeno otto giorni prima dell'adunanza e in caso di eccezionale urgenza con PEC o telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Le riunioni del Comitato Esecutivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti in carica e l'organo di controllo o i revisori. Il Comitato Esecutivo si raduna presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti;

il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e, se possibile, anche il segretario della riunione, onde consentire la più agevole stesura e immediata sottoscrizione del verbale.

Il Comitato Esecutivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.



Il Comitato Esecutivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solamente quelli che in base allo statuto o per legge siano riservati al Consiglio di Indirizzo o all'Assemblea.

In particolare, spetta, tra l'altro, al Comitato Esecutivo:

- a) provvedere al funzionamento dell'Associazione, intraprendendo ogni iniziativa e assumendo le decisioni necessarie in armonia con le finalità statutarie;
- b) selezionare, assumere, licenziare lo staff -dipendente e non- dell'Associazione, ed eventualmente il Direttore Generale, stabilendone il compenso
- c) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- d) definire e sviluppare, nell'ambito delle linee strategiche definite dal Consiglio di Indirizzo, il programma delle attività e il correlato budget, sentiti i comitati e gli organismi consultivi costituiti;
- e) deliberare l'eventuale costituzione di società o l'assunzione e cessione di partecipazioni;
- f) nominare o designare i rappresentanti dell'Associazione in tutti i Consigli, Enti e Organi nei quali tale rappresentanza sia dovuta o richiesta o proporre dove si reputi opportuna.

Il Comitato Esecutivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti o a uno o più dei Consiglieri.

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, o in mancanza dei primi il Segretario Generale, se nominato, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative e di nominare all'uopo avvocati e arbitri.

I membri del Comitato Esecutivo hanno diritto al rimborso delle spese. Può essere fissato un compenso, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, per il Presidente o altro componente in ragione degli incarichi affidati.

18. DIRETTORE GENERALE

Il Comitato Esecutivo può istituire e revocare, anche senza necessità di giusta causa, un Direttore, determinandone la tipologia di collaborazione (lavoro subordinato, ovvero parasubordinato) con le relative attribuzioni economiche.

Il Direttore, posto alle dirette dipendenze del Comitato Esecutivo e del Presidente:

- a) coadiuva la Presidenza e il Comitato Esecutivo nell'esercizio delle loro funzioni e attua le direttive del Comitato Esecutivo;
- b) è responsabile della struttura dell'Associazione e superiore gerarchico del personale, di cui promuove, coordina e controlla il lavoro essendo individuato Datore di Lavoro ai sensi della normativa vigente con possibilità di delega nei limiti di legge;
- c) è responsabile della tenuta dei conti, della Tesoreria, del patrimonio dell'Associazione e di tutti gli adempimenti amministrativi riferendo operativamente sugli stessi al Comitato Esecutivo;
- d) è responsabile della compliance dell'Associazione alle disposizioni normative e regolamentari curando l'attuazione di idonei modelli organizzativi e di processi anche nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione dei reati, protezione dei dati personali, etc.
- e) istruisce le domande di ammissione da parte di nuovi Soci da sottoporre al Comitato Esecutivo.



f) ferma la sua responsabilità, può delegare parte dei suoi compiti operativi con atti scritti e a mezzo idonee procure.

19. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'associazione può nominare, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore legale dei conti. L'organo di controllo può essere costituito anche da un solo membro effettivo e da un supplente; nel caso sia collegiale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti con la presenza, ove possibile, di almeno 1/3 del genere meno rappresentato. Nel caso in cui l'organo di controllo svolga anche la funzione di revisione legale dei conti, tale organo dovrà essere necessariamente composto da soggetti che, oltre ad essere dotati dei medesimi requisiti professionali previsti dall'art. 2397, comma secondo, c.c. per i sindaci di S.p.a., dovranno essere scelti fra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2409-bis c.c. Il revisore legale o la società di revisione, se nominati, potranno esercitare esclusivamente l'attività di revisione volta a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché ad esprimere il proprio giudizio sul bilancio di esercizio. Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore, singoli o collegiali, e dei membri supplenti spetta all'Assemblea che, in caso di nomina di un Collegio, provvede anche ad indicare tra i componenti il Presidente dello stesso.

Il compenso dei membri dell'Organo di Controllo o di Revisione legale dei conti è determinato dal Consiglio di Indirizzo, con sua delibera.

Il membro supplente avrà diritto a percepire un compenso esclusivamente nel caso in cui subentri effettivamente in sostituzione del titolare.

L'Organo di Controllo o di Revisione legale dei conti restano in carica tre anni durante i quali non possono essere revocati se non per giusta causa.

20. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

In caso di necessità viene costituito -a impulso del Presidente o del Comitato Esecutivo o del Consiglio di Indirizzo- un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi, di cui un Presidente, tra giuristi di provata esperienza e probità e valorizzando ed attuando i principi di inclusione delle diversità, anche tra i Soci purché non componenti il Comitato Esecutivo, nominati dal Consiglio di Indirizzo a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Il Collegio vedrà, ove possibile, la presenza di almeno 1/3 del genere meno rappresentato

Il Collegio è validamente convocato e atto a deliberare solo con la presenza di tutti i suoi componenti.

In caso di dimissioni o assenza temporanea di uno o più Probiviri, il Consiglio di Indirizzo lo sostituisce nel più breve tempo possibile con le regole previste dal presente articolo per la formazione del Collegio.

Il Collegio può essere convocato a richiesta del suo Presidente, del Presidente dell'Associazione, dell'Organo di Controllo e anche di un singolo Socio con motivata richiesta scritta preventivamente approvata dal Presidente del Collegio, per esprimersi nel caso di controversie:

- a) tra Associati su materie riguardanti l'ambito di attività dell'Associazione;
- b) tra Associati e Organi dell'Associazione;
- c) tra Organi dell'Associazione;



Il Collegio dei Probiviri relativamente ai casi a), b) e c) si esprime a maggioranza dei suoi componenti - sentiti tutti gli interessati di persona e/o con deposito di memorie- mediante lodo esecutivo ricorribile solo davanti all'Autorità giudiziaria e/o all'Assemblea riunita in seduta straordinaria che potrà revocare il lodo deliberato dal Collegio dei Probiviri solo con le particolari maggioranze richieste per le delibere di cui all'art. 11, lett. d) ed e).

Con le stesse modalità e procedure il Collegio può essere convocato per valutare il caso -ed eventualmente deliberare sanzioni- qualora si ritenga che uno o più Associati abbiano cagionato un danno rilevante all'Associazione, compiendo gravi inadempienze rispetto ad obblighi o divieti derivanti dalla legge, dal presente Statuto, da Regolamenti associativi e dalle delibere degli Organi dell'Associazione. In tali casi il Collegio può sanzionare -previa garanzia del contraddittorio e pieno esercizio del diritto di difesa, anche mediante ministero di un legale- gli incolpati mediante:

- a. censura scritta (comunicabile solo all'interno dell'Associazione);
- b. espulsione.

Contro le delibere sanzionatorie del Collegio dei Probiviri è ammesso in ogni caso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente con le forme e le procedure previste dalla legge.

Infine, il Collegio dei Probiviri si riunisce e delibera in via definitiva sul ricorso di un Socio avverso la dichiarazione di decadenza deliberata dal Comitato Esecutivo ai sensi dell'art.9 del presente Statuto, sentito l'interessato.

Allorquando il Collegio dei Probiviri sia stato costituito ai sensi del primo capoverso per uno specifico incombente, resta, tuttavia, pienamente in carica per ogni eventuale diversa futura necessità fino alla scadenza e sostituzione del Consiglio di Indirizzo che lo ha nominato.

21. COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico dell'Associazione GBC Italia svolge un ruolo di alta consulenza scientifica in relazione ai programmi e ai prodotti definiti dall'Associazione. Il regolamento che ne definisce precisamente missione, composizione (che veda, ove possibile, la presenza di almeno 1/3 del genere meno rappresentato) e modalità di funzionamento è approvato dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Scientifico è composto, valorizzando le differenti competenze e caratteristiche dei propri membri, anche nel rispetto dei principi di piena inclusione delle diversità, in modo integrato da esperti dell'università e degli istituti di ricerca, o comunque da esperti di chiara fama; è nominato dal Consiglio di Indirizzo e può essere articolato secondo le esigenze dei programmi definiti dallo stesso. Tutti i membri del Comitato Scientifico operano a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo per tale materia.

IV. PATRIMONIO E BILANCIO

22. PATRIMONIO

Il Patrimonio netto è costituito: -dai conferimenti in denaro o in servizi apportati dal socio promotore e dai soci fondatori; -dai conferimenti in denaro a titolo di quota di ammissione apportati dai soci all'atto dell'ammissione, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto e dall'Assemblea; -da tutti gli ulteriori apporti a qualunque titolo pervenuti, configuranti riserva patrimoniale; -dagli utili degli esercizi accantonati a riserva indivisibile. La quota associativa è intrasmissibile, non è rivalutabile né rimborsabile. E' vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, a meno che tali assegnazioni o distribuzioni siano imposte per legge.



23. CONTABILITA' E BILANCIO

L'Associazione è soggetta alla tenuta della contabilità ordinaria ai sensi degli artt. 2214 e ss. cod. civ.

Il bilancio di esercizio sarà redatto annualmente in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e ss. cod. civ., integrate dai principi contabili.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Comitato Esecutivo procederà alla compilazione del bilancio corredato di Nota integrativa, redatta ai sensi degli artt. 2427 e 2435 bis cod. civ. e della Relazione sulla gestione conforme alle prescrizioni dell'art. 2428 c.c. Detto bilancio, completo di Nota integrativa, Relazione sulla gestione e Relazione dell'Organo di controllo, dovrà essere messo a disposizione di tutti gli Associati almeno dieci giorni prima della data prevista per l'Assemblea, da tenersi entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Gli utili non possono essere distribuiti e sono imputati a riserva indivisibile.

V. SCIoglimento

24. CAUSE DI SCIoglimento

L'Associazione si scioglie per decorrenza del termine statutariamente previsto ove non sia intervenuta anticipatamente una decisione di proroga, per impossibilità di raggiungimento dell'oggetto, per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata e protratta nel tempo inattività dell'Assemblea e degli altri Organi statutari.

25. MODALITA' DI SCIoglimento (LIQUIDAZIONE E SCIoglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato al verificarsi delle cause di cui all'articolo 24. dall'Assemblea in seduta straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 13 del presente Statuto e su proposta del Comitato Esecutivo o di almeno un quarto degli Associati.

L'estinzione dell'Associazione è preceduta da una fase di liquidazione per la quale l'Assemblea, con la delibera di scioglimento di cui sopra, nomina un liquidatore -anche non Associato- che, decaduti il Consiglio di Indirizzo e il Comitato Esecutivo, provvede a tutti gli adempimenti della liquidazione.

L'estinzione dell'Associazione non può aver luogo se prima non siano state saldate tutte le passività. L'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto a favore di associazioni non-profit ambientali, culturali o a fini di pubblica utilità prediligendo coloro i cui fini Statutari siano in tutto o in parte equiparabili ai fini dell'Associazione, secondo le determinazioni assunte dall'Assemblea con la delibera di scioglimento.

26. NORMA DI RINVIO

Ferme le disposizioni di legge nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti e delle norme inderogabili per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme e i regolamenti applicabili vigenti e, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

27. NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.